

Consiglio di Stato, Sezione V 23/08/2000 n. 4577

legge 109/94 Articoli 22 - Codici 22.1

Nelle gare di appalto, il segreto delle offerte è posto a tutela della par condicio dei concorrenti, che non può trovare deroghe neanche quando si deve procedere all'aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa previsto dall'art. 24, lett. b) della legge 8 agosto 1977 n. 584 e sia prevista la possibilità di presentare proposte di variante ad integrazione; in tale ipotesi, infatti, si può derogare al principio di pubblicità della gara per quanto attiene all'apertura dei plichi contenenti la documentazione richiesta dal bando e dalla lettera di invito alla licitazione privata, ma non possono venire meno le garanzie di imparzialità, correttezza e trasparenza cui devono essere improntate le pubbliche gare.